

ROBERTO PARDOLESI

Oscuramento e oscurantismo

A seguito dell'istruttoria avviata dal Garante per la protezione dei dati personali nel marzo scorso, la Cassazione ha dapprima sospeso cautelativamente il servizio SentenzeWeb, pudicamente giustificata da un vago accenno a interventi manutentivi e prolungata, con grande scorno degli addetti ai lavori, sino all'inizio di giugno, e poi provveduto, al termine di un processo di revisione della prassi della corte, alla rimodulazione interpretativa della disciplina vigente e delle tecniche di filtro adottate per evitare il ripetersi di pubblicazioni violative della privacy, di cui dà conto una dettagliata comunicazione della prima presidente. Documento terso, che coltiva intenzioni commendevoli, disegna procedure ineccepibili e si auspica valga ad acquietare le preoccupazioni del garante. Ma a un prezzo molto grave.

Obfuscation and obscurantism

Following the investigation initiated by the Authority for the protection of personal data last March, the Supreme Court first cautiously suspended the SentenzeWeb service, demurely justified by a vague hint of maintenance work and prolonged, to the great dismay of insiders, until the beginning of June, and then provided, at the end of a process of review of the court's practice, for the interpretive reshaping of the current regulations and the filtering techniques adopted to avoid the recurrence of privacy-violating publications, which is accounted for in a detailed communication by the First President. A terse document, that cultivates commendable intentions, outlines unimpeachable procedures, and hopefully serves to assuage the concerns of the Garante. But at a very serious price.

I. – Qualche giorno fa, scorrendo le bozze di una sentenza del Consiglio di Stato in via di pubblicazione in parte terza del *Foro*, la mia attenzione — mi si passi l'insolita virata sul personale, dovuta a molteplici ragioni, tutte più o meno riconducibili al fatto che vengo a parlarvi di impressioni, che potrebbero essere frutto di fraintendimento, e di successive elaborazioni, esposte al rischio di essere semplicemente sbagliate —, la mia attenzione, dicevo, è stata attratta da un dettaglio. Chiamiamolo così, perché, nella sua clamorosa visibilità, era probabilmente involontario: un *omissis* in carattere maiuscolo, che campeggiava in esordio del provvedimento, a testimonianza dell'intervenuta anonimizzazione. Un *omissis*, ho scritto. Ma devo subito correggermi. Perché nel primo paragrafo della parte “in fatto e diritto” della decisione (in tutto, 19 righe, meno di 1.500 caratteri, spazi compresi), ne figuravano 15. L'intero provvedimento, ho scoperto poi, ne collezionava 131. Tutto questo apparato di sbarramento — frutto di solerzia umana o, fa poca differenza, di qualche magheggio da intelligenza artificiale — per una sentenza riferita al ricorso di un'Ati costituenda per l'annullamento di una gara per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomedicali del sistema sanitario della regione Campania (e v., infatti, Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1790, *Foro it.*, 2023, III, 299, in questo fascicolo, dove, a livello di editing, si è provveduto a rendere minuscola, e perciò meno plateale, la marea di *omissis*). Quale attinenza o rilievo potesse avere questa vicenda rispetto alla protezione dei dati personali, perché, dunque, fosse necessario un tale dispiegamento di forze per assicurare l'oscuramento (curioso che lo si faccia, talora, sbianchettando...) di qualsiasi dato che non fosse risolutamente generico, persino quando riferito a persone giuridiche, rimane, ai miei occhi, un mistero inglorioso. Mentre un altro esito mi è parso sicuramente conseguito: quello di rendere imperscrutabile, o quasi, il senso del contenzioso in atto. C'è voluto del bello e del buono (e dire che non mi manca la pratica, almeno quella) per ricostruirne i termini; e non sono sicuro di esserci riuscito davvero.

Naturalmente, non è la prima volta. In altra circostanza (*id.*, 2021, III, 502), la direzione della rivista ebbe a rendere esplicito il proprio disagio, in margine — anche allora — ad una narrativa talmente straniata da apparire lunare. Si scrisse, allora, in una nota irrituale: «Il testo della sentenza (Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2021, n. 3182) in epigrafe è falcidiato da *omissis* officiosi all'ingrosso (qualcosa di biecamente tuzioristico, del tipo: a tagliare non si sbaglia mai...) che ne rendono problematica, quando non impossibile, la lettura». Per concludere: «se la pretesa, auspicabilmente non idiosincratica, di anonimizzare si spinge sino (nella sostanza) a cancellare (o impedire la conoscenza e, dunque, la scienza), allora passa il segno». *Vox clamans in deserto*. L'appello è caduto nel vuoto sconfortante dell'indifferenza. E l'inconveniente segnalato in esordio rischia di diventare la cifra distopica di un futuro già in atto (solo che, come al solito, non ce n'eravamo avveduti), con i “bravi” della privacy, animati dalle migliori e più furiose intenzioni, in caccia per “tagliare e sopire”. Ne rende incolpevole testimonianza il documento riportato, per le implicazioni ch'esso innesca. Prima, però, di evocare le nostre ubbie, è il caso di fare un minimo di cronaca.

II. – L'8 marzo 2023 il Garante privacy ha comunicato alla Corte di cassazione di aver avviato un'istruttoria a suo carico. Oggetto: la pubblicazione, sul portale ufficiale SentenzeWeb, inaugurato una decina di anni fa e salutato con grande apprezzamento dagli operatori giuridici (ma con «più d'una preoccupazione» dall'allora presidente dell'autorità, Antonello Soro, che tutto avrebbe voluto anonimizzare), di decisioni di legittimità recanti dati identificativi di minori «persone offese da atti di violenza sessuale e di soggetti affetti da Hiv o altre patologie» (ipotesi idonea a integrare gli estremi dell'illecito, ex art. 2043 e 2059 c.c., con le implicazioni di cui, ora, a Corte giust. 4 maggio 2023, causa C-300/21, *id.*, 2023, IV, 268, in questo fascicolo, plausibilmente applicabili anche al caso in cui la diffusione illegittima di provvedimenti giudiziari con tanto di dati personali non oscurati abbia dato luogo a condotte pregiudizievoli ad opera di soggetti diversi dagli autori della divulgazione: cfr. Cass. 19 luglio 2016, n. 14694, *id.*, Rep. 2016, voce *Responsabilità civile*, n. 118, e P. SAMMARCO, in *Codice della privacy e data protection* a cura di R. D'ORAZIO - G. FINOCCHIARO - O. POLLICINO - G. RESTA, con la collaborazione di C. DE GREGORIO, Milano, 2021, 1191). In realtà, la vicenda aveva preso avvio nella primavera del 2022, quando il Garante della privacy si era visto girare dal ministero della giustizia un ricorso per deindicizzazione del nominativo di persona fisica, che si lagnava dell'indicazione in sentenza di una sua patologia (non senza aver denunciato, in premessa, che il sito si prestava a qualcosa di più della ricerca per argomenti, ossia — udite, udite! — anche al reperimento dei casi sulla base del nominativo delle parti: quasi a voler condannare *in limine* una traiettoria virtuosa di scandaglio della massa dei dati giudiziari!). A seguito di ripetuti accessi, l'autorità constatava una quarantina di casi in cui la parola chiave Hiv portava al nome dei soggetti affetti, oltre a un paio di provvedimenti che recavano i nomi delle vittime di reati di cui all'art. 734 *bis* c.p., e ancora tre circostanze in cui la ricerca nel sito mercé l'uso del sintagma «malattia» portava all'individuazione in chiaro di tre soggetti affetti da patologie oncologiche. Di, qui, appunto — e dopo un carteggio in cui la Cassazione dichiarava il pieno impegno al rispetto della normativa vigente e il carattere puramente accidentale degli episodi evidenziati —, l'apertura dell'istruttoria.

Immediata reazione: sospensione del servizio, pudicamente giustificata da un vago accenno a interventi manutentivi, che si è prolungata, con grande scorno degli addetti ai lavori, sino all'inizio di giugno, quando la sotto riportata comunicazione della prima presidente, al termine di un processo di revisione della prassi della corte, ha dato conto della rimodulazione interpretativa della disciplina vigente e delle tecniche di filtro adottate per evitare il ripetersi di pubblicazioni violative della privacy, col che si spera di acquietare le riserve del garante.

Tutto bene quel che finisce bene, salvo il disservizio di un trimestre di buco nero informativo? Non è punto ovvio che la risposta debba essere positiva. Vediamo perché.

III. — È vero — come osservava, tra gli altri, F. D'ALESSANDRI, *La privacy delle decisioni giudiziarie pubblicate sul sito Internet istituzionale della giustizia amministrativa* (relazione al convegno di Capri sull'informatica giuridica del 12 ottobre 2019), in <www.giustizia-amministrativa.it> — che «l'entrata in vigore del Gdpr e della relativa normativa di attuazione (d.leg. 10 agosto 2018 n. 101) non ha comportato, sotto il profilo strettamente formale, specifiche novità legislative in tema di procedure dei trattamenti relativi ai dati personali effettuati da autorità giudiziarie» (dati che devono essere sempre completi, a differenza di quanto succede, ad esempio, nell'esperienza nordamericana, in cui è ammesso il ricorso, a colpi di John Doe e Jane Roe, all'utilizzo degli pseudonimi dell'attore e del convenuto, o a quella tedesca, dove il campo è tenuto da Klager e Beklagte); che, dunque, l'accessibilità dei provvedimenti giudiziari, garantita dall'art. 51, comma 2, d.leg. 196/03, è rimasta inalterata [per uno sguardo d'insieme, ma riccamente informativo, cfr. *L'oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale* a cura di P. PATATINI - F. TRONCONE, in <STU 316_Oscuramento_dati_personali.pdf>, dicembre 2020, da integrare con A. CENTONZE, *Il diritto alla riservatezza e la tutela dei dati personali nei provvedimenti giurisdizionali della Corte di cassazione*, in <www.giustiziainsieme.it>, 21 febbraio 2021, e con gli altri scritti raccolti, a cura di A. CIRIELLO - G. GRASSO - D. LO MORO, in *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, quaderno n. 5 della Scuola superiore della magistratura, Roma, 2021]; che il problema dell'anonimizzazione dei dati personali contenuti in sentenza si pone soltanto per la sua riproduzione per finalità di informazione giuridica, alla luce di una disciplina, quella dettata dall'art. 52 medesimo decreto, rimasta anch'essa invariata (e, quindi, nel solco di una sorta di “negoiazione” a suo tempo svolta da chi scrive con Franco Pizzetti, allora presidente dell'autorità; da notare, per inciso, come la finalità d'informazione prenda tutt'altra piega quando invocata nell'ambito dell'attività giornalistica, che si vale di un «regime autorizzatorio più lasco»: così, riassuntivamente, SAMMARCO, cit., 1189). Ma il fatto che le biglie siano rimaste apparentemente ferme non toglie, come si legge nel documento riprodotto, che il nuovo regolamento ha potenziato il livello di protezione delle persone, accresciuto la consapevolezza della corte riguardo ai suoi obblighi in materia e imposto di riesaminare e ricalibrare le procedure tecniche del Ced e quelle organizzative adottate dalla prima presidenza della Cassazione, in adeguamento di quelle a suo tempo dettate con decreto n. 178 del 2016. Del resto, di un cambio di passo che andava ben oltre la sensibilizzazione ai possibili rischi da violazione della privacy aveva già dato testimonianza la Corte di giustizia Ue, decidendo che, a partire dal 1° luglio 2018, non avrebbe più pubblicato i nomi delle persone fisiche coinvolte nelle cause pregiudiziali, sostituendoli con le iniziali ed eliminando qualsiasi riferimento aggiuntivo atto a consentirne l'identificazione (salvo indicare un pugno di espedienti, neppure troppo felici, per restituire una qualche identità dialogica a precedenti decaduti a “vignettes”, o quasi: v. diffusamente C. IANNONE - E. SALEMME, *L'anonimizzazione delle decisioni giudiziarie della Corte di giustizia e dei giudici degli Stati membri dell'Unione europea*, in *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, cit., 103).

Non staremo qui a chiosare nel dettaglio i passaggi di un documento assai terso, che identifica la normativa rilevante, ne perimetra l'ambito d'incidenza (tutela della privacy delle persone fisiche con riguardo alla diffusione del provvedimento), spiana le ambiguità col precisare che «il caso della vita che è alla base della vicenda giudiziaria può essere diffuso a fini di informazione giuridica, ma senza che sia possibile ricollegare quel caso della vita agli interessati [...], alle parti e al minore».

Inoltre, allega un elenco di parole-spia, che fungono da preallarme in vista dell'individuazione delle pronunce per le quali si prospetta la necessità di cancellare i dati (e, di là dallo sgomento per le tante trappole linguistiche, si tratta di esercizio utile per l'attivazione di meccanismi di AI). Ancora, riscontra e cataloga le diverse ipotesi di oscuramento: a) a richiesta dell'interessato (sui motivi della quale deve pro-

nunciarsi l'autorità giudiziaria, se del caso facendo leva sulla “delicatezza” della vicenda, in vista del pericolo di riverberare conseguenze negative sui vari aspetti della vita sociale e di relazione di chi chiede l'oscuramento: cfr. Cass, ord. 10 agosto 2021, n. 22561, *ForoPlus*, nonché *Nuova giur. civ.*, 2022, 32, con nota di A. MENDOLA, *Diritto all'oscuramento dei dati personali e interesse alla conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali*, e di M. PILLON STORTI, *Richiesta di oscuramento dei dati dei provvedimenti giudiziari*, in <www.iltributario.it>, 21 ottobre 2021; e già Cass. pen. 15 febbraio - 13 marzo 2017, n. 11959, *Foro it.*, 2017, II, 233, con nota di R. PARDOLESI, costantemente ripresa dalla giurisprudenza successiva, v., ad esempio, Cass. pen. 20 ottobre - 24 dicembre 2021, n. 47126, *ForoPlus*; per ulteriori ragguagli, v. E. CONCILIO, *Atti giudiziari e tutela dei dati personali (nota a Tar Lazio, sez. III, 1° febbraio 2021, n. 579)*, in <www.giustiziainsieme.it>, 28 marzo 2021); b) *ex lege*, nei soli confronti delle parti, rispetto ai procedimenti in materia di minori, rapporti di famiglia e di stato civile, della persona (quanto dire: matrimonio e vicende connesse; filiazione; adozione; ordini di protezione contro abusi familiari; azioni di stato; rettificazione di sesso; protezione internazionale), oltre che in tema di divulgazione delle generalità di persone offese da violenza sessuale, istigazione a pratiche di pedopornografia, circonvenzione d'incapace, interruzione volontaria della gravidanza; procreazione medicalmente assistita; c) d'ufficio, per la tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, nel qual caso il giudice può disporre l'oscuramento, se ritiene sussistenti i presupposti per questa forma di tutela.

A quest'ultima categoria, però — e qui sta, con ogni probabilità, la dilatazione più consistente, anche se non del tutto innovativa, dell'ambito d'intervento anonimizzante: non foss'altro perché il potere/dovere del giudice sembrava in precedenza governato da una norma in bianco, che postulava il bilanciamento tra il diritto di informare (ed essere informati) e i diritti e le libertà fondamentali, e rigettava come insufficiente il mero idiosincratico interesse al riserbo — vanno ricondotti i «dati sensibili» ai sensi dell'art. 4 d.leg. 196/03, come aggiornato dall'art. 22, comma 2, d.leg. 101/18, cui si sovrappone l'art. 2 *septies* d.leg. 196/03, che, per farla corta, vieta la divulgazione dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute: per questa via, aperta da Cass. 20 maggio 2016, n. 10510, *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Persona fisica*, n. 95, secondo cui «è illecita la pubblicazione, su un sito Internet liberamente accessibile, di un provvedimento giurisdizionale che indichi lo stato di salute del ricorrente e le sue invalidità» (conclusione poi fatta propria dal presidente del Consiglio di Stato nel decreto del 22 maggio 2020, n. 134, <www.giustizia-amministrativa.it>, contenente regole per il processo amministrativo telematico, con tanto di “specifiche tecniche” e direttive sull'oscuramento mercé la “scrittura del magistrato”, e avallata dal Garante privacy con il parere 19 maggio 2020, n. 88, <www.garanteprivacy.it>), la pretesa facoltà del giudice diventa un vero e proprio obbligo, esteso all'intero plesso delle controversie in materia di indennizzo da parte dello Stato (emotrasfusioni), infortuni sul lavoro, risarcimento del danno alla persona (ad esser puntigliosi, potrebbe sfuggire a censura il caso di morte della vittima, e il danno puramente sofferenziale di chi lamenta lesione del rapporto parentale).

Non ci vuole altro, crediamo, per rendersi conto che la “rivisitazione” completa un percorso che registra e certifica un allargamento per così dire inerziale, posto che nulla è mutato nei parametri di riferimento, eppure cospicuo dell'area da opacizzare in nome di un bilanciamento che, quando c'è, appare truccato, come la bilancia dei Balek, dal peso specifico preventivo di un diritto, quello alla protezione dei dati, con chiare velleità tiranniche (per qualche rilievo critico, v. L. ORLANDO - R. PARDOLESI, *Scampoli di protezione dei dati personali in un tritico giudiziale*, nota a Cass., ord. 28 marzo 2022, n. 9922, *Foro it.*, 2022, I, 2080). E prende consistenza il dubbio che le linee di resistenza vadano evaporando per strada: perché è difficile, se si preferisce oneroso, difenderle, sì che alletta molto l'idea di stringersi nelle spalle e optare per l'anonimato diffuso (cfr. F. RESTA, *Pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali e priva-*

cy, in *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, cit., 81 ss.; e v. già M. BOBEK [questa volta in veste dottrina, mentre lo ritroveremo più in là nel ruolo di avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue], *Epilogue: Past and Looming Challenges to Open Justice*, in B. HESS - A. KOPRIVICA HARVEY (eds.), *Open Justice: The Role of Courts in a Democratic Society*, Baden-Baden, 2019, 277, 294: «anonymisation of decisions is quite dull but labour-demanding work that yields meagre results and is prone to mistakes»). Dopo tutto, se lo ha fatto la Francia con la sua normativa sulla République numérique (Loi n. 2016-1321), in sintonia con una dozzina di ordinamenti europei, perché, nel segno della notte hegeliana in cui tutte le vacche sono nere, non dovremmo farlo anche noi? Non a caso, in molti si sono messi su questa strada.

A corroborare tale traiettoria, propiziando esiti quale quello di cui abbiamo tratto le mosse, provvederanno, con ogni probabilità, le modalità organizzative. Non c'è, nel caso della Cassazione, segreteria che provveda d'ufficio, come nel caso del Consiglio di Stato (v. decreto 134/20 del presidente del Consiglio di Stato, recante regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, suggellato dalla pressoché contestuale approvazione del garante). Ma le spinte sono convergenti. Le sentenze suscettibili di oscuramento saranno "tracciate" in entrata e debitamente segnalate; l'estensore, che è chiamato, per quanto possibile (e con fare teutonico), a rimuovere i nominativi sostituendoli con i ruoli processuali (ricorrente, ecc.), sottolineerà le diciture da elidere; la cancelleria apporrà i warnings del caso; l'ufficio del massimario si preoccuperà di garantire l'oscuramento per il servizio novità e là dove serve; e la "posse" del Ced completerà l'opera. Intenzioni commendevoli, procedure ineccepibili: ma quanti *omissis* conteremo, alla fine (posto che il principio di precauzione indurrà, nel dubbio, a tagliare)?

IV. – Nella già ricordata nota della direzione si leggeva: «Diciamolo con franchezza: ci si trova alle prese con un nuovo "gioco di massacro", in cui il bilanciamento di valori e interessi cede il passo a scelte di intransigente monotonicità. Per tutta conseguenza, la ricostruzione del "fatto" finisce col richiedere acrobazie logiche e ciò naturalmente rende più difficile apprezzare il ragionamento svolto dal giudice. Come ci ha insegnato Gino Gorla (un contributo per tutti: «*Ratio decidendi*», principio di diritto (e «*obiter dictum*»). A proposito di alcune sentenze in tema di revoca dell'offerta contrattuale, in *Foro it.*, 1964, V, 89), la *ratio decidendi* di una sentenza si può cogliere solo alla luce del "fatto" [...]. A che serve pubblicare una sentenza se non è dato decifrarne il senso (e l'insegnamento per l'avvenire)?». Va da sé, beninteso, che l'esigenza di applicare la disciplina della privacy quando la pubblicità del nome di una parte possa comportare pregiudizi alla dignità della persona non può essere messa in discussione. Ma questa esigenza, ecco il nodo saliente, non dovrebbe «trasmodare fino al punto di pregiudicare le ragioni della pubblicità della sentenza», le quali rispondono ad un valore costituzionale, di conoscibilità e di apprezzamento del prodotto dell'attività giudiziale.

Non a caso, l'avv. gen. Bobek, nelle sue conclusioni del 6 ottobre 2021 in margine al caso C-245/20 (§ 131), osserva: «Più una decisione giudiziaria si discosta dal contesto di fatto di un procedimento giudiziario pubblico o lo nasconde, o viene successivamente riportata con limitazioni significative, più spesso diventa incomprensibile, e meno legittima come decisione giudiziaria». E, forte del monito benthamita per cui «la pubblicità è l'anima della giustizia», denuncia (§ 136) come bizzarra e pericolosa la pretesa di un processo anonimo, dove «i ricorrenti che entrano nell'agorà pubblica per la risoluzione del loro conflitto, dove i giudici parlano a nome della comunità e agiscono sotto gli occhi vigili dei loro concittadini, debbano avere il diritto a che la loro identità sia tenuta segreta e il loro caso sia automaticamente reso anonimo, anche per il giudice che decide sul caso stesso, senza che ci sia una ragione specifica e valida per tale anonimato». La ricerca di un ragionevole equilibrio

fra apertura/trasparenza del processo e privacy/protezione dei dati — aveva osservato lo stesso a. un paio di anni prima, nel già ricordato *Epilogue*, 300 s. — sarà rimpiazzata, nell'ansia di una qualche pseudonimizzazione, «by a Kafkian dystopia of NKs, Xs, Ys, XCs, LMs or LHs, with further additional factual elements likely to permit identification of the individual persons censored away from the individual decisions». L'alternativa alla rievocazione di un precedente celebre col nome di chi ne è stato protagonista — mettiamo, il caso Meroni, o il caso Franzese — sarà quello di un'iniziale, o di un qualche numero o, perché no?, di un OMISSIS maiuscolo da replicare in gran copia, affinché giustizia (privata, anzi confidenziale) sia fatta.

Tutto oscurato, dunque. Senza neppure far leva sul diritto all'oblio: inutile, nella circostanza, perché si opera in prevenzione.

I barbari alle porte!

Corte suprema di cassazione. La prima presidente

Oggetto: *La protezione dei dati personali nella diffusione dei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica - Indicazioni metodologiche e applicative*

Premessa

1. – Con nota in data 8 marzo 2023, il Garante per la protezione dei dati personali (Gdpd) ha comunicato alla Corte di cassazione, quale titolare del trattamento, l'avvio di un procedimento «per la pubblicazione sul portale SentenzeWeb di sentenze recanti dati identificativi di persone offese da atti di violenza sessuale e di soggetti affetti da Hiv 1 da altre patologie».

2. – Il garante nella suddetta nota ha indicato come segue le disposizioni presumibilmente violate:

a) art. 5, par. 1, lett. a) e c), del regolamento Ue, in combinato con l'art. 52, comma 5, d.leg. n. 196 del 2003, per aver effettuato il trattamento in modo non conforme ai principi di liceità e di minimizzazione dei dati, avendo il titolare divulgato dati relativi a minori e a vittime di violenza sessuale per mezzo di provvedimenti giurisdizionali contenenti anche ulteriori informazioni riferite agli interessati;

b) art. 5, par. 1, lett. a) e c), e 9 del regolamento Ue, in combinato con l'art. 2 *septies*, comma 8, d.leg. n. 196 del 2003, per aver effettuato il trattamento in modo non conforme ai principi di liceità e di minimizzazione dei dati, avendo il titolare divulgato dati relativi allo stato di salute degli interessati per mezzo di provvedimenti giurisdizionali contenenti anche ulteriori informazioni riferite agli interessati;

c) art. 5, par. 1, lett. f), e 32 del regolamento Ue 2016/679, per aver effettuato il trattamento in modo non conforme ai principi di integrità e riservatezza, non avendo il titolare adottato misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

Il Gdpd ha precisato nella nota che «l'oggetto del procedimento riguarda il trattamento dei dati personali consistente nella divulgazione nel portale SentenzeWeb, raggiungibile mediante accesso diretto (...), di dati di cui agli art. 52, comma 5, e 2 *septies*, d.leg. n. 196 del 2003».

3. – L'entrata in vigore del regolamento (Ue) 2016/679 ha potenziato i livelli di protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali e ha responsabilizzato (principio di «accountability») i titolari dei trattamenti stessi, rendendo a tal fine necessario l'adeguamento da parte del legislatore del già vigente codice in materia di protezione dei dati personali (d.leg. n. 196 del 2003), con il d.leg. n. 101 del 2018.

4. – L'iniziativa del garante concorre ad accrescere la consapevolezza della corte con riguardo agli obblighi che alla stessa

derivano dal regolamento (Ue) 2016/679 e dal d.leg. n. 101 del 2018 che ha adeguato la normativa nazionale, con particolare riguardo all'oscuramento, in sede di diffusione, dei dati genetici, biometrici e relativi allo stato di salute.

5. – Occorre, dunque, riesaminare ed aggiornare le misure tecniche a cura del Ced, e le misure organizzative adottate dalla prima presidenza, già contenute nel decreto n. 178 del 2016, per garantirne l'attuale adeguatezza a far sì che la diffusione dei dati personali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali avvenga conformemente alla disciplina eurounitaria e nazionale e alle indicazioni date dal garante.

A tanto, si aggiunge che le recenti riforme processuali, l'obbligatorietà del processo civile telematico e le nuove regole organizzative delle sezioni civili (decreti n. 58 e n. 76 del 2023) richiedono anch'esse di ricalibrare le misure in atto.

1. La protezione dei dati personali nella diffusione dei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica - Indicazioni metodologiche e applicative

1.1. – Risponde al diritto di accesso alla giustizia e al buon andamento dell'amministrazione della giustizia assicurare la più ampia informazione in ordine alle decisioni della Corte di cassazione. In questo modo è possibile confrontare la pronuncia di interesse con altre rese in casi simili, anche ai fini della prevedibilità e delle ricadute nomofilattiche delle decisioni della corte.

La diffusione anche per finalità di informazione giuridica deve avvenire in conformità con le disposizioni per la protezione dei dati personali delle persone fisiche che siano contenuti nei provvedimenti.

Vengono, dunque, in rilievo, da un lato, il diritto all'informazione di cui all'art. 21 Cost., insieme alla pubblicità del processo e al conseguente controllo pubblico sulle modalità di amministrazione della giustizia (art. 6 Cedu, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, art. 101 Cost.), che trova riscontro nell'obbligo della motivazione dei provvedimenti (art. 111 Cost.), e, dall'altro, la tutela dei dati personali delle persone fisiche in sede di diffusione dei provvedimenti giurisdizionali, come disciplinata in sede eurounitaria e nazionale.

2. Finalità delle indicazioni metodologiche e applicative

2.1. – Le presenti «indicazioni metodologiche e applicative» intendono mettere a disposizione del personale e dei magistrati della corte indicazioni organizzative per la formazione di prassi uniformi condivise, sull'applicazione degli art. 51 e 52 e dell'art. 2 *septies* (commi 1 e 8) d.leg. n. 196 del 2003, quanto alle misure da adottare in vista della eventuale diffusione dei provvedimenti giurisdizionali, anche per scopi di informazione giuridica.

2.2. – L'ufficio del massimario e del ruolo ha elaborato un glossario di parole significative (all. A), che costituiscono un indice utile per valutare, nelle diverse fasi di esame e trattazione del ricorso, la presenza di dati personali che non possono essere diffusi.

2.3. – Si premette all'indicazione delle specifiche misure organizzative volte a realizzare una tempestiva cernita dei ricorsi rispetto ai quali va disposto l'oscuramento dei dati personali, una ricognizione di massima delle diverse ipotesi normative.

3. Le disposizioni normative che rilevano

3.1. – Le norme di immediato interesse sono l'art. 51 e l'art. 52 d.leg. n. 196 del 2003, nonché l'art. 2 *septies* (commi 1 e 8) medesimo d.leg.⁽¹⁾, su cui ha richiamato l'attenzione il garante.

(1) Art. 2 *septies*, commi 1 e 8, d.leg. n. 196 del 2003: «In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, par. 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute possono essere oggetto di trattamento

3.2. – Vengono in rilievo:

a) il divieto di diffusione delle generalità o dati identificativi degli interessati a seguito di disposizione del giudice:

— a domanda dell'interessato (art. 52, comma 1, d.leg. n. 196 del 2003) per motivi legittimi;

— d'ufficio (art. 52, comma 2) per la tutela dei diritti o della dignità degli interessati (come in presenza di dati sensibili);

— d'ufficio (art. 52, comma 2, e art. 2 *septies*, ultimo comma) in presenza di dati «genetici, biometrici e relativi alla salute» dell'interessato;

b) il divieto di diffusione *ex lege* ai sensi dell'art. 52, comma 5; ragioni organizzative di buon andamento dell'amministrazione consigliano anche in questo caso l'adozione di specifica statuizione da parte del giudice, fermo restando che il divieto riguarda *ex lege* «chiunque».

3.3. – La tutela della privacy dettata dalle suddette disposizioni riguarda le persone fisiche.

3.4. – Il caso della vita che è alla base della vicenda giudiziaria può essere diffuso per finalità di informazione giuridica, ma senza che sia possibile ricollegare quel caso della vita agli interessati (art. 52, commi 1 e 2, e art. 2 *septies*, ultimo comma), alle parti e al minore (art. 52, comma 5, d.leg. n. 196 del 2003).

3.5. – La disciplina privacy fa salve le disposizioni concernenti la redazione e il contenuto delle sentenze e delle ordinanze, di talché nel momento in cui la sentenza o l'ordinanza viene redatta e depositata (ma anche il decreto o la proposta ex art. 380 *bis* c.p.c.), deve contenere nell'intestazione l'indicazione del nome delle parti, nonché dei loro difensori e del giudice (cfr. art. 132 c.p.c., art. 540 c.p.p.).

Le misure di oscuramento a tutela della privacy, sia pure adottate con la decisione e riportate nel dispositivo, sono destinate a disciplinare il momento della diffusione del provvedimento.

3.6. – Ai sensi dell'art. 4 del regolamento Ue è «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

3.7. – Assume, inoltre, rilievo la più ampia categoria dei dati sensibili indicata nell'art. 9, comma 1, del regolamento Ue, «(...) dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona»⁽²⁾.

4. Le diverse ipotesi di oscuramento

L'art. 52 d.leg. n. 196 del 2003 prevede distinte fattispecie di oscuramento dei dati personali.

A) A seguito di richiesta dell'interessato che l'autorità giudiziaria deve valutare: «l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento

in presenza di una delle condizioni di cui al par. 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo (...). I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi».

(2) Ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.leg. n. 101 del 2018: «A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni “dati sensibili” e “dati giudiziari” utilizzate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.leg. n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del regolamento (Ue) 2016/679 e ai dati di cui all'art. 10 del medesimo regolamento».

to, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento» (art. 52, comma 1).

Nel testo vigente è stata espunta la precedente precisazione della sua applicazione solo ai casi di divulgazione per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici, consentendo in tal modo la sua applicazione anche ad altre ipotesi di riproduzione di sentenze e documenti.

B) D'ufficio: «La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati» (art. 52, comma 2, secondo periodo). Si è inteso che rilevano a tali fini i c.d. dati sensibili.

L'art. 2 *septies* d.leg. n. 196 del 2003, che ha attuato la delega riservata dal regolamento Ue agli ordinamenti nazionali in relazione ai trattamenti di dati genetici, biometrici e relativi alla salute (che, con riguardo al comma 8, rinvia un precedente, anche se non sovrapponibile in quanto meno esteso nell'art. 26, comma 5, d.leg. n. 196 del 2003, testo originario), vieta, anche in caso di trattamento lecito⁽³⁾, la diffusione dei dati sensibili costituiti da: dati «genetici, biometrici e relativi alla salute».

Il trattamento è lecito quando è necessario per «accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 9, comma 2, lett. *f*, del regolamento Ue).

In proposito, va osservato che ai sensi dell'art. 4 del regolamento Ue:

— i dati genetici sono: «i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione»;

— i dati biometrici sono: «i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici»;

— i dati relativi alla salute sono: «i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute».

C) *Ex lege*: «chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone» (art. 52, comma 5).

5. La richiesta di oscuramento dell'interessato

L'art. 52, comma 1, secondo inciso del primo periodo prevede, testualmente «(...) l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione

delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento».

5.1. — La qualità di interessato, come si è sopra indicato si rinviene nel regolamento Ue «persona fisica identificata o identificabile» (ma già prima dall'art. 4, comma 1, lett. *i*, d.leg. n. 196 del 2006, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.leg. n. 101 del 2018: «la persona fisica cui si riferiscono i dati personali»)⁽⁴⁾.

5.2. — Come esposto nelle linee guida del garante in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, del 2 dicembre 2010:

«Sono quindi legittimati a inoltrare l'istanza non solo le parti di un giudizio civile, o l'imputato in un processo penale, ma anche qualsiasi altro soggetto — quale, ad esempio, un testimone o un consulente — reso identificabile nel provvedimento attraverso l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi.

Rimane fermo che l'eventuale omissione può riguardare solo l'interessato che ha proposto la relativa richiesta, e non altri soggetti».

5.3. — Sull'applicazione della norma si è più volte pronunciata la giurisprudenza di legittimità, sia in sede civile che penale, affermando in sintesi i principi che di seguito, con finalità meramente ricognitiva, possono essere così sintetizzati:

a) l'istanza va proposta prima della definizione del giudizio;

b) l'esistenza e natura dei motivi legittimi devono essere specificati in maniera chiara;

c) l'autorità giudiziaria deve valutare in concreto i motivi legittimi adottati dall'interessato;

d) l'accoglimento della richiesta medesima può intervenire in ragione di un equilibrato bilanciamento tra esigenze di riservatezza del singolo e pubblicità della sentenza;

e) possono costituire motivi legittimi «la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)»;

f) la «delicatezza» della vicenda processuale è nozione che necessita di essere riempita di contenuti concreti, sintomatici della peculiarità del caso e della capacità, insita nella diffusione dei dati relativi, di riverberare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo), così andando ad incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo;

g) il provvedimento giurisdizionale deve riportare apposita annotazione in calce, che riporti l'indicazione dell'art. 52 del codice e la dizione: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di...» (v. linee guida cit.).

6. Oscuramento d'ufficio - tutela diritti e dignità interessato

L'oscuramento d'ufficio per la tutela dei diritti o della dignità dell'interessato può essere disposto qualora il giudice ravvisi le suddette esigenze di tutela dei diritti o della dignità degli interessati⁽⁵⁾.

(4) Vedi Cass. n. 16807 del 2020 (*Foro it.*, Rep. 2020, voce *Persona fisica*, n. 220): «La qualità di "interessato" legittimato a presentare la domanda di cui al citato art. 52, comma 1, è definita direttamente dal medesimo d.leg., art. 4, comma 1, lett. *i*), disposizione che, se nella originaria formulazione includeva non solo la persona fisica, ma anche la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferivano i dati personali, coincidendo il concetto di "dato personale" di cui alla lett. *b*) del medesimo articolo con "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", a decorrere dal 6 dicembre 2011, in forza della novella del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, ex art. 40, include solo la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali».

(5) Cfr. Cass., sez. un., n. 26387 del 2020, *Foro it.*, Rep. 2021, voce *Trentino-Alto Adige*, n. 24; Cass. pen., sez. V, n. 22601 del 3 maggio - 9 giugno 2022, reato di sfruttamento della prostituzione, *ForoPlus*; sez. III 29 ottobre - 12 dicembre 2019, n. 50349, *ibid.*, reati di favoreggiamento della prostituzione; n. 18597 del 5 febbraio - 3 maggio

(3) S'intende per trattamento «"trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione», art. 4, comma 1, n. 2, del regolamento Ue.

A tale fattispecie le linee guida del garante hanno ricondotto «il caso in cui nel provvedimento siano contenuti dati sensibili (art. 4, comma 1, lett. *d*, del codice), che sono oggetto nella normativa del codice di particolari forme di tutela e, fra questi, dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale degli interessati» (che oggi, ex art. 2 *septies*, sono oggetto di divieto di diffusione).

Con riguardo ai dati sensibili che vengono in rilievo (diversi da quelli genetici, biometrici e relativi alla salute), occorrerà valutare se gli stessi rivestono particolare significatività di talché, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo).

7. Oscuramento d'ufficio - dati genetici, biometrici e relativi alla salute

Il disposto dell'art. 2 *septies* (commi 1 e 8), introdotto dal d.leg. n. 101 del 2018, ha espressamente previsto il divieto di diffusione dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

In tal caso, che costituisce una specifica ipotesi di oscuramento d'ufficio (art. 52, comma 2, d.leg. n. 196 del 2003; si vedano le linee guida del garante con riguardo ai dati sulla salute): «in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento» deve essere oscurata.

In ordine a tali dati personali, il legislatore ha fatto una valutazione *ex ante* — sottratta alla discrezionalità del giudice — sulla sussistenza delle esigenze di tutela.

Su tali dati personali il garante ha richiamato l'attenzione della corte.

7.1. — Vengono qui in rilievo, sia nel settore civile che in quello penale, i procedimenti in cui assumono rilievo i dati sanitari, biometrici o genetici dell'interessato (tra cui anche le parti), quali, ad esempio, controversie in materia di responsabilità e di risarcimento dei danni alla persona, di indennizzo da parte dello Stato (emotrasfusioni), di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

7.2. — Occorre ribadire che il caso della vita che è alla base della vicenda giudiziaria può essere diffuso per finalità di informazione giuridica, ma senza che sia possibile ricollegare quel caso della vita agli interessati, obiettivo che si realizza con l'oscuramento delle generalità o di altri dati identificativi in sede di diffusione.

8. L'art. 52, comma 5, d.leg. n. 196 del 2003. Oscuramento ex lege

8.1. — I soggetti tutelati *ex lege* sono i minori coinvolti in qualunque tipo di procedimento giudiziario e le parti, limitatamente ai procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato civile delle persone (v. libro I del codice civile).

Va rilevato che in quest'ultimo caso la legge utilizza il termine «parti», non il termine «interessati» (che comunque comprende le parti), come invece nel comma 1 dell'art. 52.

Pertanto, la disposizione riguarda solo le parti processuali dei procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia o di *status* personale.

Eventuali altri soggetti coinvolti in tali procedimenti e che si ritengono interessati a ottenere l'oscuramento delle loro generalità e di altri dati identificativi contenuti nei relativi provvedimenti (ad esempio, i testimoni) devono ricorrere alla procedura di anonimizzazione disciplinata dai primi quattro commi dell'art. 52.

8.2. — La tutela in esame si aggiunge a quella prevista dall'art. 734 *bis* c.p. (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale), che viene

espressamente richiamato, il quale punisce chiunque divulghi, nell'ambito di determinati delitti a sfondo sessuale (soprattutto, ma non solo, relativi a minori), anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso.

8.3. — Il divieto di diffusione di cui all'art. 52, comma 5, si applica, anche in assenza di ordine dell'autorità giurisdizionale che ha pronunciato il provvedimento, sia nelle ipotesi previste dall'art. 734 *bis* c.p., relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale (delitti previsti dagli art. 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies*), sia ogniqualvolta è possibile desumere anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, e si riferisce a tutti i dati, pure se relativi a terzi, dai quali è possibile risalire all'identità delle suddette persone.

8.4. — Per il settore penale vengono in rilievo, in particolare, i procedimenti penali concernenti reati contro la famiglia (titolo XI c.p.), reati di cui agli art. 414 *bis* e 416, comma 7, c.p., reati di cui agli art. 591, 643 c.p., reati di cui all'art. 734 *bis* c.p., reati relativi alla prostituzione, reati in materia di interruzione volontaria della gravidanza, reati in materia di procreazione medicalmente assistita, e reati commessi da o in danno di minorenni.

8.5. — Per il settore civile vengono in rilievo in particolare i procedimenti in materia di matrimonio e sue vicende, filiazione, adozione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, azioni di stato, richieste di rettificazione di sesso, protezione internazionale.

8.6. — Vale anche qui la considerazione che il caso della vita che è alla base della vicenda giudiziaria può essere diffuso per finalità di informazione giuridica, ma senza che sia possibile ricollegare quel caso della vita agli interessati, dovendo diversamente adottarsi misure di oscuramento degli elementi, ulteriori rispetto alle generalità, che consentono l'identificazione.

9. Indicazioni metodologiche e applicative

Con le indicazioni metodologiche e applicative si intende focalizzare l'attenzione del personale e dei magistrati della corte, con riguardo a ciascuno dei segmenti in cui si articola il procedimento di cassazione (iscrizione del ricorso, esame preliminare/spoglio, formazione dei ruoli, deposito e pubblicazione del provvedimento), sulle attività che devono essere poste in essere per la individuazione tempestiva dei ricorsi che pongono questione di tutela dei dati personali in caso di diffusione, secondo la ricognizione illustrata, in modo indicativo, nei paragrafi che precedono.

Tali attività sono funzionali all'adozione dell'ordine di oscuramento e all'attuazione delle relative misure attuative.

9.1. Settore civile

1. — La cancelleria centrale civile provvede di ufficio a segnalare i procedimenti in relazione ai quali vi è richiesta di oscuramento dei dati personali, mediante annotazione sulla copertina cartacea del fascicolo Pct.

La medesima annotazione è apposta dalla cancelleria delle sezioni unite civili sulla copertina del fascicolo Pct.

2. — In ciascuna sezione i consiglieri componenti dell'ufficio spoglio di ogni area, nell'immediatezza dell'arrivo dei ricorsi di nuova iscrizione, verificano se il ricorso, principale o incidentale, e il controricorso contengono dati sensibili suscettibili di oscuramento, a domanda, d'ufficio o *ex lege*, e ne fanno annotazione nella scheda informatica di spoglio, effettuando le opportune verifiche sul desk e sulla scheda Sic.

Analoga attività è posta in essere in sede di classificazione dei ricorsi pendenti.

Il glossario predisposto dall'ufficio del massimario e del ruolo (all. A) offre a tal fine significativi indici orientativi che devono essere considerati.

2019, *ibid.*, reati di cui agli art. 643, 56 e 643 c.p., e quello *sub c*) nel reato di cui all'art. 609, comma 2, n. 1, c.p.

3. – Nella formazione dei ruoli di udienza il presidente coordinatore dell'area, con l'ausilio dei consiglieri dello spoglio e degli Aupp, verifica la sussistenza di possibili ragioni di oscuramento dei dati personali, anche a seguito del controllo sul desk e sulla scheda Sic dell'eventuale deposito di successiva istanza di oscuramento.

In mancanza di tale annotazione sulla scheda informatica di spoglio, dispone le necessarie integrazioni.

4. – Dopo la decisione, la formula di oscuramento in sede di diffusione va inserita nel dispositivo del provvedimento mediante apposita annotazione che riporti l'indicazione dell'art. 52 d.leg. n. 196 del 2003 e la dizione: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di...». Tale formula va annotata nei ruoli di udienza.

5. – Al fine di garantire le attività di anonimizzazione dei dati, la motivazione del provvedimento deve ridurre la citazione dei nominativi delle parti, privilegiando la menzione della qualità processuale rivestita (ad esempio: parte ricorrente, parte controricorrente). Tale accorgimento è funzionale anche a ridurre l'impegno del personale amministrativo addetto al materiale oscuramento dei dati personali.

Per la stessa finalità, l'estensore, in sede di redazione del provvedimento, dovrà sottolineare nel testo (intestazione, fatto, diritto e dispositivo) le parti soggette ad oscuramento.

Qualora il caso abbia avuto particolare risonanza, l'estensore avrà cura di evidenziare, mediante sottolineatura, la necessità di anonimizzazione dei dati che possono rendere riconoscibile la vicenda e le persone coinvolte.

6. – Il presidente del collegio, prima di firmare il provvedimento, deve verificare l'adozione effettiva delle misure previste, la completezza delle indicazioni grafiche e l'uniformazione alle nuove regole.

7. – La cancelleria della sezione in presenza dell'ordine di oscuramento provvede a riempire l'apposito campo informatico. Qualora in sede di accettazione della minuta sia palese la sussistenza dell'obbligo di oscuramento *ex lege* (art. 52, comma 5, d.leg. n. 196 del 2003; dati genetici, biometrici e relativi alla salute) ne dà segnalazione al relatore e al presidente del collegio.

8. – L'ufficio del massimario e del ruolo segnala, in relazione ai provvedimenti sottoposti a scrutinio ai fini della massimazione o dell'inserimento nel servizio novità, i casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati identificativi d'ufficio, ex art. 52, comma 5, d.leg. n. 196 del 2003; dati genetici, biometrici e relativi alla salute, se non già indicati nel provvedimento.

9. – L'ufficio del Ced, con il gruppo di lavoro dedicato a tale compito, effettuerà le verifiche di competenza in base alle voci di glossario elaborate dal massimario e allegate.

Solo dopo la compiuta effettuazione di tali verifiche il Ced potrà inserire il provvedimento su ItalgireWeb e SentenzeWeb, avendo provveduto ad eseguire le operazioni di oscuramento dei dati di cui è vietata la diffusione *ex lege* (ex art. 52, comma 5, d.leg. n. 196 del 2003; dati genetici, biometrici e relativi alla salute) e di quelli di cui, comunque, l'oscuramento è stato disposto dal giudice.

9.2. Settore penale

1. – La cancelleria centrale penale provvede a segnalare i procedimenti in relazione ai quali vi è esigenza di oscuramento dei dati personali, mediante annotazione sulla copertina cartacea del fascicolo.

La medesima indicazione è apposta dalla cancelleria delle sezioni unite penali.

2. – La cancelleria della sezione provvede con la stessa modalità qualora successivamente all'iscrizione riceva una richiesta di oscuramento dei dati personali da parte dell'interessato o del suo difensore.

3. – I magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi verificano se le imputazioni comportano provvedimenti di oscuramento, e provvedono ad apporre le necessarie annotazioni sulla copertina del fascicolo e sulla scheda di spoglio.

Il glossario predisposto dall'ufficio del ruolo e del massimario (all. A) offre a tal fine significativi indici orientativi.

4. – Il presidente titolare della sezione o un suo delegato, in sede di formazione dei ruoli di udienza, verifica la completezza delle segnalazioni in tema di oscuramento dei dati personali.

5. – Dopo la decisione, la formula di oscuramento in sede di diffusione va inserita nel ruolo informatizzato di udienza, che non può essere chiuso senza l'apposizione dell'apposito fleg sulla voce dedicata.

La medesima formula va riportata a cura dell'estensore nel dispositivo del provvedimento dopo la parte motivazionale, indicando l'art. 52 del codice e la dizione: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di...».

La motivazione del provvedimento, curata dall'estensore, deve ridurre la citazione dei nominativi delle parti, privilegiando la menzione della qualità processuale rivestita (ad es.: imputato, parte civile, responsabile civile, ecc.). Tale accorgimento è funzionale anche a ridurre l'impegno del personale amministrativo addetto al materiale oscuramento dei dati personali.

Per la stessa finalità, l'estensore, in sede di redazione del provvedimento, dovrà sottolineare nel testo (intestazione, fatto, diritto e dispositivo) le parti soggette ad oscuramento.

Qualora il caso abbia avuto particolare risonanza, l'estensore avrà cura di evidenziare, mediante sottolineatura, la necessità di anonimizzazione dei dati che possono rendere riconoscibile la vicenda e le persone coinvolte.

6. – Il presidente del collegio, prima di firmare il provvedimento, deve verificare l'adozione effettiva delle misure previste, la completezza delle indicazioni grafiche e l'uniformazione alle nuove regole.

7. – La cancelleria della sezione, in presenza dell'ordine di oscuramento, appone l'apposita stampigliatura sul frontespizio del provvedimento al fine di richiamare l'attenzione sulla necessità di oscuramento dei dati.

8. – L'ufficio del massimario e del ruolo segnala, in relazione ai provvedimenti sottoposti a scrutinio ai fini della massimazione o dell'inserimento nel servizio novità, i casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati identificativi d'ufficio, ex art. 52, comma 5, d.leg. n. 196 del 2003; dati genetici, biometrici e relativi alla salute, se non già indicati nel provvedimento.

9. – L'ufficio del Ced, con il gruppo di lavoro dedicato a tale compito, effettuerà le verifiche di competenza in base alle voci di glossario elaborate dal massimario e allegate.

Solo dopo la compiuta effettuazione di tali verifiche il Ced potrà inserire il provvedimento su ItalgireWeb e SentenzeWeb, avendo provveduto ad eseguire le operazioni di oscuramento dei dati di cui è vietata la diffusione *ex lege* (ex art. 52, comma 5, d.leg. n. 196 del 2003; dati genetici, biometrici e relativi alla salute) e di quelli di cui, comunque, l'oscuramento è stato disposto dal giudice.

Ulteriori misure

Al fine di accrescere la consapevolezza del personale e dei magistrati della corte sui temi in esame, i presidenti titolari delle sezioni civili e penali, all'esito dell'interlocuzione con i presidenti non titolari e con i magistrati della sezione, curano, con cadenza almeno bimensile, la verifica della completezza e dell'attualità delle voci di glossario predisposte dall'ufficio del massimario e del ruolo.

Qualora rilevino criticità o incompletezze, provvedono a segnalarle alla prima presidenza per il tramite del segretariato generale, e ai direttori dell'ufficio del massimario e del ruolo e del Ced per le iniziative di rispettiva competenza.

Roma, 1° giugno 2023

La prima presidente
Margherita Cassano

All. A) Glossario predisposto dall'ufficio del massimario del ruolo

Oggetto: *richiesta della signora prima presidente inoltrata con comunicazione del 7 aprile 2023 prot. 114/M/23 - Individuazione parole o lemmi "alert" ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi*

aborto
 aids
 alcooldipenden*
 anamnes*
 aneurism*
 "assegno di assistenza"
 "assegno di invalidità"
 "assegno mensile di assistenza"
 "assegno mensile di invalidità"
 "assegno ordinario di invalidità"
 "assistenza personale e continuativa"
 bambin*
 batteric*
 bioetic*
 biometric*
 carcinom*
 cardio*
 chance(s) di sopravvivenza
 chance(s) di guarigione
 intervento chirurgico
 "dat* genetic*"
 dialisi
 dializ*
 "disturb* mental*"
 "disturbo bipolare"
 d.n.a.
 dna
 emorrag*
 emotrasfus*
 encefalo*
 epat*
 errata diagnosi
 "fecondazione eterologa"
 "fecondazione omologa"
 gastroenterolog*
 ginecolog*
 gravidanz*
 handicap
 hcv
 hiv
 "indennità di accompagnamento"
 "invalid* civile"
 immunizzazione*
 immunodeficienza
 infettiv*
 infezion*
 infibula*
 infortun*
 intossicazione*
 leucemi*
 linfom*
 malat*
 malformaz*
 maltrattament*
 mesoteliom*

metastasi
 micosi
 "morb*"
 neonatolo*
 neoplas*
 oncolog*
 "orientamento sessuale"
 "pensione di inabilità"
 "pensione di invalidità"
 "procreazione medicalmente assistita"
 p.m.a.
 patolog*
 persecuzion*
 pervers*
 plasma
 polmonar*
 psichiatric*
 radiolog*
 rettificazione di/del sesso
 sarcom*
 sepsi
 sessual*
 sfruttamento lavorativo
 sindrome
 tortur*
 tossicodipenden*
 tso (o t.s.o.)
 trasfusione*
 tumor*
 "trattament* inuman*"
 "violenz* domestic*"
 vaccin*
 vittimizzazione*

GEREMIA CASABURI

«Meditate che questo è stato»: 1938-1943, le leggi sulla razza nella giurisprudenza. Appunti per una ricerca.

*Alla memoria di Mario Finzi
 ed Emilio Sacerdote,
 magistrati, vittime delle leggi razziali,
 antifascisti, partigiani,
 assassinati nei campi nazisti*

La magistratura italiana, nel quinquennio di vigenza delle leggi razziali antiebraiche (1938-1943), applicò le leggi razziali, anche nei loro risvolti più disumani, senza neppure cercare di prendervi le distanze, o almeno di attenuarne — in via interpretativa — la portata; vi furono pochissime eccezioni — si distinse la Corte d'appello di Torino, ma anche il Consiglio di Stato — ma neppure mancarono applicazioni fin troppo entusiastiche e servili; nel dopoguerra, inoltre, prevalse una lettura assolutamente riduttiva di quell'atteggiamento, e infatti non furono epurati neppure i magistrati, e in generale i giuristi, più compromessi. La storiografia giuridica solo negli ultimi anni ha iniziato ad affrontare un tema ancora tanto doloroso; si esaminano qui, a titolo di esempio, alcuni dei provvedimenti, in un senso o nell'altro, più significativi del periodo.